



CITTA' DI MARTINENGO

Provincia di Bergamo

Piazza Maggiore, 1 - 24057 MARTINENGO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE ED A NUCLEI FAMILIARI

Approvato con Deliberazione n. 2 Del Consiglio Comunale nella seduta del 02.03.2013

ART.1 – OGGETTO

1.1 Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità operative per la concessione di contributi economici comunali alle persone fisiche e ai nuclei familiari residenti nel territorio comunale, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa vigente, al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

1.2 I principali riferimenti legislativi per il presente Regolamento sono:

- Art. 2,3,31,38 e 117 della Costituzione Italiana;
- Decreto Legislativo n.109 del 1998;
- Decreto Legislativo n. 267 del 2000;
- Legge n.328 del 2000;
- Legge Regione Lombardia n.1 del 2000;
- Legge Regione Lombardia n.3 del 2008.

ART.2 – PRINCIPI

2.1 Gli interventi di sostegno economico sono assunti, al fine di contrastare la povertà e l'emarginazione sociale, attraverso percorsi personalizzati, volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

2.2 I contributi economici costituiscono uno strumento professionale del servizio sociale, orientato alle attività di prevenzione, protezione, integrazione ed attivazione del cittadino e/o dei nuclei familiari in situazioni di disagio.

2.3 I contributi economici hanno carattere temporaneo e residuale rispetto agli altri interventi. Il ricorso all'erogazione di contributi economici deve essere limitato alle situazioni in cui non sia possibile o sia inappropriata l'attivazione di altri interventi.

2.4 I contributi economici sono concessi in seguito all'accertamento dello stato di bisogno e del reddito del richiedente e del suo nucleo familiare, nonché in seguito alla definizione di un progetto assistenziale individualizzato da parte del Servizio Sociale Comunale.

2.5 I contributi economici sono erogati dal Servizio Sociale compatibilmente con le risorse finanziarie iscritte annualmente nei capitoli di bilancio a ciò destinati.

ART.3 – DESTINATARI

Sono destinatari dei contributi economici comunali le persone fisiche ed i nuclei familiari, che si trovano nelle seguenti condizioni cumulative:

- residenti a Martinengo;
- in stato di bisogno accertato dal Servizio Sociale;
- con un reddito I.S.E.E. inferiore agli importi indicati nell'Allegato n.1, tabella A, del presente regolamento, pari al minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità; tali importi sono aggiornabili annualmente dalla Giunta comunale;
- che abbiano condiviso e sottoscritto con il Servizio Sociale un progetto assistenziale individualizzato.

ART.4 – DEFINIZIONE DELLO STATO DI BISOGNO

Lo stato di bisogno ai sensi della Legge Regionale n.1 del 1986, è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi e costituisce uno dei presupposti fondamentali per accedere all'erogazione di contributi economici:

- a) insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile dal nucleo familiare stesso in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri che lo compongono, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere (secondo l'art.433 c.c.) o che di fatto provvedano all'integrazione di tale reddito;
- b) incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;
- c) esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;
- d) sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi socio-assistenziali.

ART.5 – ACCERTAMENTO DELLO STATO DI BISOGNO

5.1 L'accertamento dello stato di bisogno si realizza mediante il Servizio Sociale, anche attraverso l'integrazione di competenze e professionalità diverse e qualificate, qualora il cittadino sia in carico ad altri Enti o Servizi Specialistici.

5.2 L'accertamento dello stato di bisogno deve prevedere l'analisi partecipata ed il coinvolgimento dell'utente, con particolare attenzione alla possibilità di attivare risorse personali e familiari.

5.3 Nella valutazione complessiva dello stato di bisogno, il Servizio Sociale valuta anche la sussistenza di eventuali redditi non assoggettabili ai fini IRPEF e, pertanto, non rientranti nella definizione del reddito di cui al successivo art. 6.

5.4 La correttezza metodologica e il rispetto della privacy sono principi fondamentali per l'accertamento dello stato di bisogno.

ART. 6 - DEFINIZIONE DEL REDDITO

6.1 Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento, sono applicate le norme in materia di Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), come determinate dalla legislazione vigente.

6.2 La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di I.S.E.E. sopra richiamate.

6.3 La soglia ISEE di accesso agli interventi economici è pari al minimo INPS mensile moltiplicato per 12 mensilità ed è aggiornata annualmente dalla Giunta Municipale (Allegato n. 1, tabella A).

6.4 La soglia d'accesso I.S.E.E. non rappresenta un requisito di automatico diritto al contributo, il quale è, comunque, sempre subordinato alla sussistenza dei requisiti di cui al precedente art.3, relativamente alla residenza, all'accertamento dello stato di bisogno e alla predisposizione, da parte del servizio sociale, in accordo con il cittadino interessato, di un progetto assistenziale individualizzato e finalizzato, di cui al successivo art.7.

6.5 La soglia d'accesso I.S.E.E. è derogabile, soltanto in presenza delle condizioni per cui si possa richiedere un contributo economico straordinario, nel caso in cui l'attestazione I.S.E.E. non sia rappresentativa della situazione economica attuale per cause non imputabili al richiedente stesso.

6.6 Il beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente ai servizi sociali l'eventuale variazione della situazione economica ai fini della ridefinizione dell'intervento e dell'aggiornamento del progetto.

6.7 Ai fini della valutazione della situazione socio-economica del richiedente, il servizio sociale si avvale di accertamenti richiesti ad altri uffici comunali (polizia locale, anagrafe, tributi ecc.) o ad altri Enti.

ART. 7 – DEFINIZIONE DEL PROGETTO ASSISTENZIALE INDIVIDUALIZZATO

7.1 L'intervento sociale mediante contributo economico ha come condizione imprescindibile la definizione congiunta, tra il Servizio Sociale e l'interessato, di un progetto assistenziale individualizzato, ovvero di un percorso d'aiuto personalizzato, volto a superare la situazione di bisogno e a stimolare nel richiedente la capacità di crescita nella risoluzione dei propri problemi.

7.2 In seguito all'accertamento dello stato di bisogno e della situazione reddituale, effettuati dall'assistente sociale responsabile del caso, quest'ultimo redige il progetto assistenziale individualizzato, che deve definire:

- gli obiettivi assistenziali;
- i tempi di realizzazione;
- le risorse impiegate;
- le modalità di erogazione;
- le modalità ed i tempi di verifica dell'intervento;
- le eventuali "prestazioni del fare" che il beneficiario metterà in atto.

7.3 Nel caso il richiedente fosse in carico ad un servizio specialistico, si sottolinea che quest'ultimo rimarrà titolare del progetto complessivo sul soggetto. Quindi la definizione del progetto assistenziale individualizzato non potrà prescindere dalla condivisione col servizio specialistico referente.

7.4 Il progetto assistenziale individualizzato si configura quale contratto sociale e deve essere sottoscritto in segno di accettazione tra le parti (servizio sociale comunale, richiedente).

ART. 8 – PROCEDURE PER L'AMMISSIONE ED ISTRUZIONE DELLA PRATICA

8.1 Le domande di contributo economico devono essere presentate su apposito modulo all'Ufficio Servizio Sociale Comunale. La richiesta deve essere corredata dalle certificazioni sulla situazione reddituale, familiare e personale, previste dalla normativa sull'ISEE.

8.2 Il procedimento di concessione dell'intervento economico si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta, in qualunque fase dell'istruttoria, interrompe il decorso del termine.

8.3 L'esito dell'istruttoria, che consta di una relazione sociale e di un progetto assistenziale individualizzato, viene presentato alla Giunta Comunale unitamente alla documentazione costituente l'istanza. La stessa Giunta, con apposito atto, esprimerà il suo parere in merito.

8.4 Ogni richiedente riceverà una risposta scritta e motivata rispetto all'istanza presentata, come da modello allegato B.

ART. 9 – CAUSE DI ESCLUSIONE

9.1 Qualora il tenore di vita effettivo emergente dagli accertamenti previsti dal presente regolamento al precedente art.6.7, sia in contrasto con la definizione di stato di bisogno, l'intervento di aiuto economico non è attivato, a prescindere dal dato desunto dal solo indicatore della situazione economica.

9.2 Qualora il reddito presentato sia inferiore al carico debitorio evidenziato e regolarmente sostenuto dall'interessato (per canone di locazione, mutui, prestiti, spese fisse per la gestione familiare ...) l'intervento di sostegno economico non è attivato in mancanza di adeguata giustificazione, anche documentata, da parte dell'interessato, fatta salva l'eventuale segnalazione alle competenti autorità.

9.3 L'intervento economico non è attivato, qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi all'intervento economico, proposti dal servizio sociale al fine della mobilitazione delle risorse personali dell'interessato e della rimozione delle cause di disagio.

9.4 La non adesione del richiedente al progetto assistenziale individualizzato proposto dal servizio sociale è causa di esclusione dall'accesso al contributo, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato stesso.

ART. 10 – DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

10.1 L'importo del contributo economico è determinato sulla base della proposta d'intervento formulata dall'assistente sociale all'interno del progetto assistenziale individualizzato, avvalendosi delle diverse tipologie di intervento indicate ai successivi art. 10.1-10.2-10.3;

10.2 Il contributo economico può essere disposto sino a concorrenza dell'importo complessivo massimo erogabile annuale per ogni richiedente, di cui all'allegato A tabella 3 del presente regolamento;

10.3 Gli importi di minimo vitale, l'importo complessivo massimo annuo di contribuzione economica e l'importo minimo reddituale mensile presunto per ogni componente il nucleo familiare maggiorenne, in caso di reddito pari a zero (Allegato A tabelle 1,2,3) sono aggiornabili annualmente dalla Giunta comunale, con riferimento alle disposizioni di legge in materia.

ART. 11 - TIPOLOGIE DEL CONTRIBUTO

11.1 INTEGRAZIONE AL MINIMO VITALE:

Consiste nell'intervento assistenziale finalizzato a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Tale intervento si concretizza sia attraverso l'erogazione di contributi in denari, sia attraverso la fornitura indiretta di beni di consumo (alimenti, farmaci,...).

Di regola, è definito prendendo a riferimento la differenza tra l'importo di minimo vitale (Allegato A, Tabella n.1) ed il reddito mensile del nucleo familiare del richiedente desumibile dalla dichiarazione dei redditi in corso di validità.

Tale contributo è disposto per il periodo definito nel progetto assistenziale individualizzato ed alle condizioni ivi incluse.

Qualora il reddito sia pari a zero, è considerato un importo minimo reddituale mensile per ogni componente il nucleo familiare maggiorenne, ai fini del calcolo sopra indicato (Allegato A, tabella n.2).

11.2 INTERVENTO STRAORDINARIO:

Per intervento straordinario si intende l'aiuto economico riferito a situazioni di bisogno socio assistenziale venutesi a creare in modo improvviso ed eccezionale tali da compromettere gravemente l'equilibrio socio economico del singolo o del nucleo familiare, da considerarsi indipendentemente dal vincolo reddituale stabilito dal minimo vitale (es. malattia, perdita del lavoro, ecc...). Esso si concretizza sia con l'erogazione in denaro che con la fornitura di beni di prima necessità. Tale contributo è disposto per il periodo definito nel progetto assistenziale individualizzato ed alle condizioni ivi incluse.

11.3 CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE PER ANZIANI, DISABILI ED ADULTI IN DIFFICOLTÀ:

L'anziano, il disabile, l'adulto in difficoltà, che si trovi ricoverato in Istituto residenziale e/o il familiare obbligato civilmente agli alimenti (ex art. 433 Codice Civile) può presentare una istanza all'Amministrazione comunale volta ad ottenere un contributo economico per far fronte al sostenimento delle spese relative al ricovero stesso, utilizzando la modulistica secondo gli schemi che saranno adottati dall'ufficio servizi sociali, ed allegando la documentazione prescritta.

Costituisce condizione di ammissione dell'istanza la residenza o dimora dell'assistito al momento del ricovero nel Comune di Martinengo, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora determinato dal ricovero, anche ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.r. 3/2008.

E' responsabile dell'istruttoria per la concessione del contributo economico per il sostenimento della retta di ricovero, l'assistente sociale comunale. L'istruttoria è condotta sulla base delle disposizioni di cui ai seguenti commi:

11.3.1 Accertamento dello stato di bisogno:

L'assistente sociale, qualora non abbia concorso alla realizzazione del ricovero per cui è richiesto l'intervento economico, procede alla valutazione della necessità e dell'appropriatezza del ricovero stesso, con particolare attenzione alla verifica dell'impossibilità o inopportunità di attivazione di interventi alternativi al ricovero e volti a sostenere la permanenza al proprio domicilio.

La collocazione in struttura residenziale deve avere la finalità di fornire protezione assistenziale abitativa e/o sanitaria e deve avvenire presso strutture residenziali di tipo assistenziale e/o socio-sanitarie ubicate nel territorio comunale o in altri Comuni, in possesso dell'autorizzazione regionale.

L'inappropriatezza del ricovero e la contestuale non accettazione di interventi alternativi, proposti dal Servizio Sociale, da parte dell'interessato o dei suoi familiari, comporta il rigetto dell'istanza volta ad ottenere il contributo economico comunale a sostegno della retta di ricovero.

11.3.2 Requisiti d'accesso:

Costituiscono requisiti d'accesso all'intervento di natura economica ad integrazione della retta le condizioni di seguito indicate:

A) Il beneficiario deve avere una situazione reddituale complessiva, come definito al successivo art.11.3.3, non sufficiente a coprire il costo dell'intera retta.

B) Il beneficiario anziano/invalido deve:

(i) non essere proprietario o comproprietario di immobili o titolare di altro diritto reale su immobili, con esclusione del diritto d'uso e di abitazione, ad eccezione della casa di abitazione se occupata dal coniuge e/o da fratelli e sorelle, nonché da figli con una disabilità permanente grave (accertata dall'Azienda Sanitaria Locale ai sensi dell'art.3, comma 3, della L. 104/92). L'eccezione è ammessa purché i succitati familiari non siano titolari di altri diritti reali e sempre a condizione che il valore catastale della casa non sia superiore a € 100.000,00, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.3.4 comma C;

(ii) non aver donato immobili o diritti reali su immobili nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico comunale per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00; né deve aver ceduto immobili o diritti reali su immobili nell'ultimo anno precedente la richiesta dell'intervento economico per un valore catastale complessivo superiore a € 25.000,00;

(iii) non aver donato nei 3 anni precedenti la richiesta dell'intervento economico beni mobiliari del valore complessivo superiore a € 25.000,00.

C) Il beneficiario deve non essere titolare di valori mobiliari ad eccezione di una franchigia non superiore a € 6.000,00.

D) I nuclei familiari che compongono la rete di sostegno del beneficiario non sono in grado di intervenire economicamente in misura sufficiente a coprire la retta di ricovero, secondo i criteri definiti al successivo art.11.3.5.

Sono esclusi dall'intervento economico comunale ad integrazione della retta i beneficiari di ricoveri temporanei, ad eccezione dei soggetti che non hanno una rete di sostegno familiare di riferimento definita ai sensi del successivo art.11.3.5.

11.3.3 Diritto alla quota per spese personali

L'anziano o il disabile ospitato in una struttura di ricovero residenziale di tipo sanitario assistenziale è tenuto a concorrere al costo della retta secondo le proprie disponibilità, fatta salva la quota mensile destinata a sostenere le spese personali.

La predetta quota è definita nella misura del 20% del valore mensile della pensione minima erogata dall'INPS, inclusa la tredicesima mensilità.

11.3.4 Criteri per la definizione della capacità economica del beneficiario

La capacità economica del beneficiario, in relazione alla quale è determinata l'entità dell'intervento comunale, viene valutata annualmente sulla scorta di quanto sotto specificato, fermo restando comunque il possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti di accesso di cui ai precedenti art.11.3.1. e 11.3.2.

Il singolo beneficiario concorre alla copertura della retta con tutti i redditi percepiti al netto delle imposte, nonché con le indennità eventualmente riconosciute, fatta salva la quota mensile per le spese personali, come definita al precedente art.11.3.3.

Per la determinazione dell'intervento economico comunale, si tiene conto della situazione economica del beneficiario derivante dall'insieme dei seguenti elementi:

A. **Redditi**, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

- 1) trattamenti economici soggetti ad IRPEF;
- 2) trattamenti economici esenti dall'IRPEF:
 - indennità di accompagnamento
 - assegno di invalidità
 - rendite INAIL-INPS o di altro ente
 - pensioni per ciechi e per sordomuti
 - pensione e/o assegno sociale
 - redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, ecc
 - ogni altro reddito

B. **Beni mobili**, di seguito indicati a titolo meramente esemplificativo:

Per la quota posseduta:

- libretti di risparmio, certificati di deposito;
- BOT, CCT, altri titoli di credito;
- depositi bancari, postali;
- azioni, obbligazioni, fondi di investimento, fondi assicurativi e, in generale, ogni tipo di investimento finanziario, ecc.

In presenza di depositi intestati al beneficiario su conto corrente bancario e/o postale, libretti di risparmio, BOT, CCT e altri titoli, depositi bancari e postali, investimenti finanziari, ecc. l'intervento economico comunale verrà erogato solo a seguito dell'esaurita disponibilità dei predetti beni, fatta salva una quota di € 6.000,00, come definita al precedente art.10.3.2, lett. C).

C. **Beni immobili**: Considerato che la titolarità di beni immobili e di altri diritti reali non consente l'accesso all'intervento comunale di cui al presente regolamento, nel caso previsto all'art.10.3.2, lett. B) punto i, al decesso degli occupanti e, comunque, nel momento in cui l'immobile si rende disponibile per qualsiasi motivo, il Comune adotta le misure necessarie volte al recupero delle somme precedentemente corrisposte.

In applicazione dell'art.2740 del codice civile, qualora il beneficiario entrasse in possesso di ulteriori beni o redditi, dette sopravvenienze devono essere prioritariamente utilizzate per il pagamento della retta. In tal caso il Comune di Martinengo valuta, in relazione all'entità dei suddetti proventi, se sospendere temporaneamente l'intervento economico fino alla concorrenza della somma pervenuta al beneficiario.

Qualora l'entità delle sopravvenienze fosse tale da consentire la copertura della somma già corrisposta dal Comune di Martinengo, il medesimo pone in essere tutte le procedure più opportune per il recupero delle somme corrisposte e di cui non abbia avuto ristoro.

11.3.5 Criteri per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che costituiscono la rete di sostegno ai fini della determinazione dell'intervento economico comunale

Per la valutazione della situazione economica dei nuclei familiari che compongono la rete di sostegno familiare sono presi in esame, nell'ordine, i seguenti nuclei familiari:

- a) il nucleo composto dai soggetti che convivono con il destinatario diretto dell'intervento comunale composto esclusivamente dai genitori, dal coniuge, dai figli, dai generi e dalle nuore, dai nipoti in linea retta, dai fratelli e sorelle e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF;
- b) il nucleo familiare dei genitori, ancorché non conviventi, composto dai soli genitori e persone a carico ai fini IRPEF;
- c) il nucleo familiare dei figli, ancorché non conviventi, composto esclusivamente dai figli, dal coniuge degli stessi, nonché dagli eventuali soggetti a carico ai fini IRPEF;
- d) il nucleo familiare dei fratelli e delle sorelle, ancorché non conviventi, composto soltanto dal singolo fratello o sorella e persone a carico ai fini IRPEF.

Non si tiene conto della situazione economica del coniuge legalmente separato e non convivente, della nuora e del genero vedovi, dei cognati vedovi.

Il Comune può non tener conto, nella determinazione dell'eventuale sostegno economico, della quota di retta che potrebbe essere sostenuta dai nuclei familiari definiti al punto d), ove questi garantiscano, in accordo con il Servizio Sociale, un intervento diretto a sostegno della persona anziana/disabile. Tale intervento dovrà essere opportunamente documentato e a titolo esemplificativo si indicano: ospitalità per rientri periodici, spese per attività e interventi non compresi nella retta ordinaria ed effettuati dagli enti gestori delle strutture o da altri enti, quali proposte di soggiorni climatici, ecc.

I nuclei familiari come sopra individuati presentano all'ufficio competente certificazione ISEE, ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successivo D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 e relativi decreti attuativi.

Al valore dell'ISEE standard calcolato e certificato a norma di legge va aggiunto il valore risultante dalla seguente operazione:

- si sommano i seguenti redditi non soggetti ad IRPEF (redditi prodotti all'estero non dichiarati in Italia, venditori porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettanti) che verranno riparametrati con la scala di equivalenza prevista dall'ISEE di seguito riportata:

N. componenti del nucleo	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazioni:

- dal 6° componente familiare in poi + 0,35
- per ogni componente con handicap + 0,50
- un solo genitore e figli minori + 0,20

- si sottraggono le spese sostenute e documentabili nell'anno precedente alla richiesta di intervento economico, per rette di ricovero in strutture residenziali (RSA, CRH, RSD, Comunità Alloggio, Comunità Protette, ecc.) o per i servizi di assistenza domiciliare (SAD, assistenza domiciliare privata) sostenute per sé stesso o per altro familiare convivente o non convivente, ad esclusione delle spese sostenute a parziale copertura della retta del familiare beneficiario del contributo del Comune di Martinengo. Il valore così ottenuto costituisce un ISEE riparametrato.

La valutazione della sopportabilità dell'ISEE dei preelencati nuclei familiari per la copertura economica della retta di ricovero è effettuata con riferimento alle fasce ISEE di appartenenza come di seguito determinate:

La sopportabilità della compartecipazione viene quindi calcolata con le seguenti modalità:

SOPPORTABILITA' =

[ISEE Standard + (Redditi non soggetti ad IRPEF riparametrati) – (spese assistenziali)] x (percentuale di sostenibilità come da colonna b) della tabella)

La quota di sopportabilità come sopra definita rimane invariata indipendentemente dal numero di familiari beneficiari dell'intervento economico del Comune di Martinengo a copertura della retta.

Al fine di determinare l'eventuale erogazione e la relativa misura dell'intervento economico in favore del soggetto beneficiario si procede a verificare, per la copertura economica della parte di retta non sostenuta direttamente dall'ospite della struttura residenziale, la capacità di ciascun nucleo familiare di provvedervi nei limiti massimi della propria sopportabilità.

Qualora il concorso del nucleo familiare indicato al precedente punto a) non garantisse l'intera copertura, per la quota mancante si terrà conto della capacità del nucleo o dei nuclei, nell'ordine di cui ai punti b), c) e d).

In caso di mancata presentazione di certificazione ISEE, non determinata da casi di comprovata impossibilità, il Comune determina se sussiste il diritto all'intervento economico ed il suo ammontare, come se il nucleo familiare che non ha presentato la certificazione fosse in possesso di un reddito ISEE pari a € 50.000,00 al netto delle spese assistenziali detraibili.

Il Comune si riserva di esperire le azioni legali per la copertura della retta di ricovero nei confronti dei nuclei familiari o dei loro eredi, se inadempienti, per il recupero delle somme corrisposte.

a) FASCE ISEE STANDARD	b) % ISEE
Fino a € 10.000,00	0%
da € 10.001,00 a € 12.500,00	5%
da € 12.501,00 a € 15.000,00	7,5%
da € 15.001,00 a € 17.500,00	10%
da € 17.501,00 a € 20.000,00	12,5%
da € 20.001,00 a € 22.500,00	15%
da € 22.501,00 a € 25.000,00	17,5%
da € 25.001,00	oltre 20%

11.3.6 Calcolo dell'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero

L'intervento economico comunale a copertura della retta di ricovero è determinato dalla differenza tra la retta di degenza e la somma della quota a carico del beneficiario e delle quote che, secondo i criteri di cui al precedente art.11.3.5, possono essere sopportate dai nuclei familiari che compongono la rete di sostegno.

Non viene disposto alcun intervento economico a carico del Comune nel caso in cui la somma delle quote contributive dei nuclei risultasse superiore alla quota della retta non coperta dal richiedente.

ART.12 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno coincidente con l'esecutività della delibera che lo approva. A decorrere da tal data sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative regionali e nazionali.